



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

PROPOSTE DI MODIFICA ALLE LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI – REGIONE TOSCANA

Il presente documento riporta la proposta di modifica in forma di testo coordinato alle Linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici approvate con delibera di Giunta regionale n. 1018 del 25-09-2017.

Si riporta, per le parti del documento oggetto di proposta di modifica, nella colonna di sinistra il testo originale, e nella colonna di destra il testo variato con in ~~rosso barrato~~ il testo che si prospetta di eliminare, e in verde il testo che si suggerisce di aggiungere.

- Testo coordinato –

1. Introduzione

➤ II° capoverso

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Nell'ambito dell'istanza di permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di ogni altro adempimento richiesto per l'inizio dell'attività edilizia per interventi di nuova costruzione, ampliamenti, cambi di destinazione d'uso, etc., di edifici destinati ad ambienti abitativi come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), della L. n° 447/1995, il progettista assevera il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997.	Nell'ambito dell'istanza di permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di ogni altro adempimento richiesto per l'inizio dell'attività edilizia per interventi di nuova costruzione, ampliamenti, cambi di destinazione d'uso, etc., di edifici destinati ad ambienti abitativi come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), della L. n° 447/1995, il progettista assevera il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997. deve, allegare la valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi di edificio ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997, ove applicabile.



3.2 Parametri ed indici di valutazione

➤ III° capoverso

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Tale documentazione deve essere acquisita dal progettista dell'intervento edilizio che nella relazione tecnica di asseverazione allegata alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla comunicazioni di inizio lavori asseverata (CILA), deve dichiarare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 ovvero dal Decreto 11 gennaio 2017 .	Tale documentazione, nel casi si ricada nel campo di applicabilità del D.P.C.M. 05/12/1997 , deve essere acquisita dal progettista dell'intervento edilizio e deve essere allegata alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla comunicazioni di inizio lavori asseverata (CILA), deve dichiarare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 ovvero dal Decreto 11 gennaio 2017.

➤ V° capoverso

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI MODIFICA
La predisposizione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative degli edifici cui alla Tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997 nei casi di seguito descritti. a) Per il rilascio di permessi di costruire o per la presentazione di SCIA di interventi edilizi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, ripristino di edifici crollati o demoliti, ed ampliamento di edifici; in quest'ultimo caso il rispetto dei requisiti acustici è limitato all'ampliamento ed alle eventuali parti dell'edificio esistente interessate dall'intervento di ampliamento soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997. b) Per il rilascio di permessi di costruire o	La predisposizione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative degli edifici cui alla Tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997 nei casi di seguito descritti. a) Per il rilascio di permessi di costruire o per la presentazione di SCIA di interventi edilizi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, ripristino di edifici crollati o demoliti, ed ampliamento di edifici; in quest'ultimo caso il rispetto dei requisiti acustici è limitato all'ampliamento ed alle eventuali parti dell'edificio esistente interessate dall'intervento di ampliamento soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997. b) Per il rilascio di permessi di costruire o



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

per la presentazione di SCIA o comunicazioni di interventi edilizi relativi a interventi su edifici esistenti quali, ad esempio, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, che interessino le parti dell'edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997, come desumibile dal decreto stesso. Rientrano tra gli interventi sugli edifici esistenti il frazionamento di unità immobiliari interne all'edificio, il rifacimento di elementi strutturali orizzontali e verticali (solai, coperture, pareti divisorie, etc.) con funzione di partizione fra distinte unità immobiliari, nuovi tamponamenti e/o sostituzione dei serramenti di facciate. Tali interventi comprendono altresì la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la sostituzione o il rifacimento anche parziale degli impianti esistenti (esclusa la semplice sostituzione di sanitari o di impianti elettrici).

per la presentazione di SCIA o comunicazioni di interventi edilizi relativi a interventi su edifici esistenti **quando si intervenga sull'intero edificio. quali, ad esempio,** Nel caso di impedimenti tecnico-economici, nelle ristrutturazioni di edifici esistenti così come per interventi su edifici sottoposti a vincoli monumentali o riconosciuti dagli strumenti urbanistici meritevoli di tutela, compreso le emergenze ambientali e le varianti strutturali, per cui è necessaria la conservazione delle caratteristiche storico architettoniche e tipologiche esistenti, possono essere ammesse misure compensative ai valori richiesti dalla Norma attraverso l'adozione dei "requisiti eccezionali" **valori di requisiti acustici minori a quelli previsti dal DPCM 5.12.97** nel caso di :

- vani che prima della trasformazione erano già destinati, come abitativi, alla permanenza di persone, anche con aumento di u.i.;

- vani non precedentemente destinati alla permanenza di persone e utilizzati nella ristrutturazione come ampliamento di u.i. o di locali già ad uso abitativo.

Nelle due tipologie di cui sopra le misure compensative sono ammesse sulla base di apposita relazione di calcolo previsionale a firma di professionista abilitato che dimostri:

- il miglioramento dei requisiti acustici rispetto alla situazione preesistente o, nel solo caso in cui non si abbia il cambio di destinazione d'uso, il non peggioramento **gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, che interessino le parti dell'edificio**



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

	<p>soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997, come desumibile dal decreto stesso. Rientrano tra gli interventi sugli edifici esistenti il frazionamento di unità immobiliari interne all'edificio, il rifacimento di elementi strutturali orizzontali e verticali (solai, coperture, pareti divisorie, etc.) con funzione di partizione fra distinte unità immobiliari, nuovi tamponamenti e/o sostituzione dei serramenti di facciate. Tali interventi comprendono altresì la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la sostituzione o il rifacimento anche parziale degli impianti esistenti (esclusa la semplice sostituzione di sanitari o di impianti elettrici). Nel caso di interventi parziali dovrà essere garantito il rispetto del D.P.C.M. 05/12/1997 per i soli elementi tecnici oggetto di intervento o di modifica o nuova realizzazione o nuova funzione sotto il profilo acustico (ad esempio partizione interna che in fase di progetto diventa partizione di separazione tra distinte unità). Per particolari motivazioni di fattibilità Tecnico-economica è ammesso l'utilizzo di "requisiti eccezionali" se è dimostrato, con apposita relazione di calcolo previsionale a firma di professionista abilitato, il miglioramento dei requisiti acustici rispetto alla situazione preesistente.</p>
--	--



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

- **Tabella 1 – Casistiche di interventi di ristrutturazione e requisiti acustici da**
rispettare valutare

valutare

Tipologia di interventi	Requisiti da rispettare
Frazionamento in verticale di unità immobiliare senza rifacimento di impianti	R_w ;
Frazionamento in verticale di unità immobiliare con rifacimento di impianti	R_w ; L_{ASmax} ; L_{Aeq} ;
Frazionamento in orizzontale di unità immobiliare con demolizione delle pavimentazioni senza rifacimento di impianti	R_w ; $L_{n,w}$;
Frazionamento in orizzontale di unità immobiliare con demolizione delle pavimentazioni e rifacimento di impianti	R_w ; $L_{n,w}$; L_{ASmax} ; L_{Aeq} ;
Rifacimento pavimentazioni con demolizione del massetto di sottofondo tra unità immobiliari distinte	$L_{n,w}$;
Sostituzione di serramenti di facciate	$D_{2m,nT,w}$;
Rifacimento di colonne di scarico per l'intero immobile	L_{ASmax} ;
Sostituzione di impianto di climatizzazione	L_{Aeq};



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

➤ X° capoverso

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>In caso di cambio di destinazione di uso di locali il rispetto dei requisiti prescritti dal DPCM 05/12/1997 ovvero dal Decreto 11 gennaio 2017 è da richiedersi, anche nei casi in cui non vengano previsti interventi edilizi che ne modifichino le caratteristiche acustiche, qualora i requisiti inerenti la nuova destinazione d'uso siano più restrittivi di quelli iniziali, o anche nei casi in cui i nuovi requisiti non fossero contemplati nella destinazione d'uso iniziale e siano invece previsti nella finale; ad esempio nel caso di cambio di destinazione d'uso da edificio residenziale ad edificio scolastico andrà richiesto il rispetto del tempo di riverbero, previsto unicamente per gli edifici scolastici, ed il rispetto del livello di rumore da calpestio e dell'isolamento di facciata, in quanto tali requisiti sono più restrittivi per gli edifici scolastici rispetto agli edifici residenziali, come riportato in Tabella B.</p>	<p><i>In caso di cambio di destinazione di uso il rispetto dei requisiti prescritti dal DPCM 05/12/1997 ovvero dal Decreto 11 gennaio 2017 è da richiedersi, anche nei casi in cui non vengano previsti interventi edilizi che ne modifichino le caratteristiche acustiche, qualora i requisiti inerenti la nuova destinazione d'uso siano più restrittivi di quelli iniziali, o anche nei casi in cui i nuovi requisiti non fossero contemplati nella destinazione d'uso iniziale e siano invece previsti nella finale; ad esempio nel caso di cambio di destinazione d'uso da edificio residenziale ad edificio scolastico andrà richiesto il rispetto del tempo di riverbero, previsto unicamente per gli edifici scolastici, ed il rispetto del livello di rumore da calpestio e dell'isolamento di facciata, in quanto tali requisiti sono più restrittivi per gli edifici scolastici rispetto agli edifici residenziali, come riportato in Tabella B. Per motivata valutazione di fattibilità Tecnico-economica o Normativa (ad esempio Vincoli sugli immobili) è ammessa la valutazione di requisiti eccezionali, autorizzati dagli organi preposti se è dimostrato, con apposita relazione di calcolo previsionale a firma di professionista abilitato, il miglioramento dei requisiti acustici rispetto alla situazione preesistente.</i></p>



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

➤ XI° capoverso

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI MODIFICA
La valutazione del rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere predisposta ai fini del rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione di SCIA o di altre comunicazioni richieste per l'inizio dell'attività edilizia. La mancata dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 ovvero dal Decreto 11 Gennaio 2017, di cui agli Allegati 1-A e 1-B, da parte del tecnico asseverante è causa di diniego del permesso di costruire o di inefficacia di SCIA o di eventuali sanzioni.	La valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere predisposta ai fini del rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione di SCIA o di altre comunicazioni richieste per l'inizio dell'attività edilizia. La mancata redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi di edificio dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici o dell'asseverazione in merito inapplicabilità del D.P.C.M. 05/12/97 previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 ovvero dal Decreto 11 Gennaio 2017, di cui agli Allegati 1-A e 1-B , da parte del tecnico asseverante è causa di diniego del permesso di costruire o di inefficacia di SCIA o di eventuali sanzioni.

4.1 Modalità di effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Fatte salve le ispezioni dei Dipartimenti di Prevenzione dell'azienda USL al fine di verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni, di cui all'articolo 149, comma 4 della L.R. n° 65/2014, l'Amministrazione comunale, con il supporto degli stessi Dipartimenti, che si avvalgono nello specifico delle Strutture delle Aziende USL individuate in ambito regionale di cui all'Allegato 3 alle presenti Linee Guida, su ricevimento di esposti o a campione secondo quanto previsto dal DPR 445/00, può effettuare controlli sia di tipo	Fatte salve le ispezioni dei Dipartimenti di Prevenzione dell'azienda USL al fine di verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni, di cui all'articolo 149, comma 4 della L.R. n° 65/2014, l'Amministrazione comunale, con il supporto degli stessi Dipartimenti, che si avvalgono nello specifico delle Strutture delle Aziende USL individuate in ambito regionale di cui all'Allegato 3 alle presenti Linee Guida, su ricevimento di esposti o a campione secondo quanto previsto dal DPR 445/00, può effettuare controlli sia di tipo amministrativo che strumentale relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto risultante dalla



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

amministrativo che strumentale relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto risultante dalla valutazione previsionale di cui al paragrafo 3. In caso vengano rilevate difformità tra i risultati delle misure eseguite rispetto a quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione comunale ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del soggetto responsabile, fissando un termine per la regolarizzazione e la presentazione da parte di questi di ulteriore certificazione attestante il buon esito degli interventi attuati. In caso di controlli, il Comune richiede la documentazione di cui al paragrafo 3, corredata da copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione stessa, ove disponibile; tali dati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale e dai soggetti preposti al controllo nell'ambito delle proprie attività istituzionali. I controlli strumentali verranno svolti da parte delle Strutture delle Aziende USL individuate in ambito regionale di cui all'Allegato 3 su richiesta dei Comuni, seguendo i criteri di seguito esplicitati (Allegato 2), fondati sui principi della coerenza, della imparzialità e della proporzionalità dell'azione amministrativa. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 149, comma 4, della Legge Regionale n° 65/2014, i controlli strumentali della conformità dei requisiti acustici passivi sono obbligatori, in fase di attestazione

valutazione previsionale di cui al paragrafo 3. In caso vengano rilevate difformità tra i risultati delle misure eseguite rispetto a quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione comunale ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del soggetto responsabile, fissando un termine per la regolarizzazione e la presentazione da parte di questi di ulteriore certificazione attestante il buon esito degli interventi attuati. In caso di controlli, il Comune richiede la documentazione di cui al paragrafo 3, ~~corredata da copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione stessa, ove~~ disponibile; tali dati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale e dai soggetti preposti al controllo nell'ambito delle proprie attività istituzionali. I controlli strumentali verranno svolti da parte delle Strutture delle Aziende USL individuate in ambito regionale di cui all'Allegato 3 su richiesta dei Comuni, seguendo i criteri di seguito esplicitati (Allegato 2), fondati sui principi della coerenza, della imparzialità e della proporzionalità dell'azione amministrativa. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 149, comma 4, della Legge Regionale n° 65/2014, i controlli strumentali della conformità dei requisiti acustici passivi sono obbligatori, in fase di attestazione dell'agibilità, per tutti gli edifici destinati ad attività scolastiche ed all'infanzia (asili nido, palestre, ludoteche etc.), sia in caso di nuovi edifici che in caso di interventi su edifici esistenti



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

dell'agibilità, per tutti gli edifici destinati ad attività scolastiche ed all'infanzia (asili nido, palestre, ludoteche etc.), sia in caso di nuovi edifici che in caso di interventi su edifici esistenti e/o cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti. Per tutto ciò che non è esplicitato nel presente documento, si fa riferimento alla normativa di legge, alle norme tecniche di riferimento, alle procedure di estrazione e agli ordini di servizio del Comune e alle prassi operative fino ad oggi adottate.	e/o cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti. Per tutto ciò che non è esplicitato nel presente documento, si fa riferimento alla normativa di legge, alle norme tecniche di riferimento, alle procedure di estrazione e agli ordini di servizio del Comune e alle prassi operative fino ad oggi adottate. Tutte le attività di verifica, controllo, Valutazione e Misura saranno realizzate in collaborazione con il tecnico Competente in Acustico da coinvolgere il quale in via preliminare potrà supportare nella valutazione della documentazione prodotta.
---	---

5.1 Profili amministrativi

Si propone di aggiungere il seguente ultimo capoverso con l'obiettivo di poter concludere l'iter procedurale.

Qualora il conseguimento dei requisiti acustici minimi non sia tecnicamente raggiungibile sia per gli edifici di nuova costruzione che per quelli esistenti, è facoltà dei comuni, previo accertamento documentale prodotto dal proponente supportata da apposita documentazione tecnica, di non annullare l'agibilità già attestata o da attestare, dandone evidenza nel certificato di agibilità stessa e di richiedere la classificazione acustica dell'immobile oggetto di intervento secondo le Norme tecniche in vigore trascrivendone i risultati sull'agibilità stessa.

ALLEGATO 1-A

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 857 del 21/10/2013, qualora prevista, e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area; 2. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore	1. relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 857 del 21/10/2013, qualora prevista, e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area; 2. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

<p>derivante da sorgenti esterne o interne;</p> <p>3. studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;</p> <p>4. scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;</p> <p>5. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;</p> <p>6. confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97 o del Decreto 11 Gennaio 2017 ;</p> <p>7. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta e delle tecniche costruttive utilizzate, anche sulla base di dati bibliografici o esperienze pregresse.</p>	<p>derivante da sorgenti esterne o interne classificazione degli ambienti abitativi Tabella A DPCM 5/12/1997;</p> <p>3. studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso classificazione degli ambienti abitativi Tabella A DPCM 5/12/1997;</p> <p>4. In caso di nuova Costruzione e/o ristrutturazione Globale dell'edificio, scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;</p> <p>5. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali oggetto di intervento, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;</p> <p>6. confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97 o del Decreto 11 Gennaio 2017 in caso di edifici pubblici ;</p> <p>7. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta e delle tecniche costruttive utilizzate, anche sulla base di dati bibliografici o esperienze pregresse.</p>
---	---

ALLEGATO 1-C

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>L'attestazione è concepita come dichiarazione congiunta del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che effettua le prove di verifica dell'effettivo raggiungimento dei requisiti richiesti di cui si era già supposto il raggiungimento in via previsionale, e degli altri soggetti coinvolti individuati nei progettisti, nella direzione lavori e nei responsabili della ditta esecutrice delle opere soggette a verifica e/o in grado di condizionare l'effettivo raggiungimento di quanto previsto. I soggetti sopra indicati sulla base della</p>	<p>L'attestazione è concepita come dichiarazione congiunta del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che effettua le prove di verifica dell'effettivo raggiungimento dei requisiti richiesti di cui si era già supposto il raggiungimento in via previsionale, e degli altri soggetti coinvolti individuati nei progettisti, nella direzione lavori e nei responsabili della ditta esecutrice delle opere soggette a verifica e/o in grado di condizionare l'effettivo raggiungimento di quanto previsto ed il ed il Committente.</p>



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

tipologia di interventi realizzati individuano i requisiti per i quali si ritiene applicabile l'obbligo di raggiungimento dei livelli minimi previsti dalla normativa e conseguentemente l'effettuazione delle prove di verifica; il tecnico competente in acustica attesta l'effettivo raggiungimento di detti requisiti allegando relazione di prova in opera caratterizzante le misurazioni condotte e i risultati desumibili sulla base delle stesse.

Detta documentazione dovrà essere supportata dall'attestazione congiunta dei progettisti, del direttore dei lavori e delle ditte esecutrici delle opere che, sulla base delle notizie in loro possesso ritengono il numero delle verifiche e delle misurazioni eseguite congruo per la caratterizzazione delle strutture e degli impianti nelle modalità di esercizio effettivo, oltre ad individuare, a fronte anche di eventuali vizi occulti che possono gravare sulle partizioni realizzate, i locali ove sono state condotte le verifiche come quelli ritenuti maggiormente critici atti a rappresentare in via cautelativa l'intera struttura in esame, contribuendo ad attestare di fatto il rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97, così come già previsto dalle ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale.

I soggetti sopra indicati sulla base della tipologia di interventi realizzati individuano i requisiti per i quali si ritiene applicabile l'obbligo di raggiungimento dei livelli minimi previsti dalla normativa.

Il Direttore dei Lavori e la Committenza indicano le strutture sul quale effettuare le ~~l'effettuazione delle~~ prove di verifica; il tecnico competente in acustica attesta l'effettivo raggiungimento di detti requisiti **sulle strutture misurate** allegando relazione di prova in opera caratterizzante le misurazioni condotte e i risultati desumibili sulla base delle stesse.

Detta documentazione dovrà essere supportata dall'attestazione congiunta dei progettisti, del direttore dei lavori e delle ditte esecutrici delle opere che, sulla base delle notizie in loro possesso ritengono il numero delle verifiche e delle misurazioni eseguite congruo per la caratterizzazione delle strutture e degli impianti nelle modalità di esercizio effettivo, oltre ad individuare, a fronte anche di eventuali vizi occulti che possono gravare sulle partizioni realizzate, i locali ove sono state condotte le verifiche come quelli ritenuti maggiormente critici atti a rappresentare in via cautelativa l'intera struttura in esame, contribuendo ad attestare di fatto il rispetto in opera dei requisiti acustici ~~degli edifici~~ prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97, così come già previsto dalle ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale.

Metodiche di misura

Le verifiche da parte della Asl dovranno essere condotte ai sensi della NORMA UNI EN ISO 10052. Per la realizzazione delle misure strumentali dovranno utilizzare le UNI della serie 140 come richiesto dal DPCM al massimo gli aggiornamenti.



ALLEGATO 2

Valutazione dei requisiti eccezionali

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Se un requisito acustico risulta non conforme al valore limite (ad es. valore misurato $D_{2m,nT,w} = 38$ dB, $L_{Amax} = 35.9$ dB(A)), la AUSL effettua ulteriori controlli del medesimo requisito in altre partizioni o ambienti, dove ritenuto opportuno.</p> <p>Se nella totalità degli ulteriori controlli il requisito acustico risulta compatibile con i limiti vigenti, la non conformità precedentemente accertata viene considerata eccezionale.</p> <p>Per partizioni e impianti non replicati (singolo muro tra due unità abitative, cancello, carraio, ascensore, ecc.) una singola non conformità non viene mai considerata eccezionale. In ambienti vuoti e che non saranno arredati il fattore K secondo quanto previsto dalla UNI EN ISO 10052 (prospetto 3) non viene tenuto in considerazione per la valutazione di conformità ai limiti e per eventuali interventi di risanamento. In tali casi, il risanamento acustico potrà consistere anche</p>	<p>Se i requisiti acustici dovessero risultare un requisito acustico risulta non conforme al valore limite (ad es. valore misurato $D_{2m,nT,w} = 38$ dB, $L_{Amax} = 35.9$ dB(A)), la AUSL effettua ulteriori controlli del medesimo requisito in altre partizioni o ambienti, dove ritenuto opportuno.</p> <p>Se nella totalità degli ulteriori controlli il requisito acustico risulta compatibile con il contesto di misura ininfluente con i limiti vigenti, la non conformità precedentemente accertata viene considerata eccezionale.</p> <p>Per partizioni e impianti non replicati (singolo muro tra due unità abitative, cancello, carraio, ascensore, ecc.) una singola non conformità non viene mai considerata eccezionale. In ambienti vuoti e che non saranno arredati il fattore K secondo quanto previsto dalla UNI EN ISO 10052 (prospetto 3) non viene tenuto in considerazione per la valutazione di conformità ai limiti e per eventuali interventi di risanamento. In tali casi, il risanamento acustico potrà consistere anche.</p> <p>La valutazione del ricorso ai “requisiti eccezionali” può essere richiesta alle AUSL territorialmente competenti anche in via preliminare dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale prima dell’esecuzione dell’intervento e durante la realizzazione dello stesso.</p>

Si propone di Inserire un allegato A2 ove una serie di casi pratici relativamente al contesto di misura. Tali casi, saranno inquadrati in via preventiva come non conformità eccezionali e quindi autorizzabili dai tecnici delle AUSL. Tale strumento al pari della Normativa Tecnica Antincendio



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

(DM 03/08/2015 “Norme tecniche di prevenzioni incendi) permette un uniforme approccio su tutto il territorio regionale ed uno importante supporto decisionale per i tecnici istruttori degli enti comunali e delle ASL.

Si propone anche casi pratici di “requisiti eccezionali” da considerare autorizzabili in via generale sempre attraverso l’autorizzazione degli organi competenti.

Per soluzione tecniche conformi sarebbe sufficiente assegnare dei valori di prestazione intrinseci da soddisfare dal divisorio al netto delle trasmissioni laterali.

Ad Esempio:

Soluzione ne di parete certificata a $R_w = 55$ dB e la chiudiamo lì.

Utilizzo di materassino anticalpestio, dove è possibile inserirlo, certificato a delta $L_w = 30$ dB.

Uso di serramenti certificati $R_w = 40$ dB, e via così.

ALLEGATO 3

TESTO ORIGINALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Il Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda USL Toscana Sud Est – Settore Agenti Fisici, è referente per lo sviluppo, l’aggiornamento e la conferma metrologica dei protocolli di misura e valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici adottati in ambito regionale, per la garanzia di qualità delle prestazioni svolte in tale ambito dalle Aziende USL sul territorio regionale e per la riferibilità metrologica della strumentazione utilizzata; detto laboratorio costituisce inoltre il riferimento nel caso di valutazione particolari e/o di casi complessi o che necessitino di consulenze specialistiche concertate da parte di tutte le Aziende USL.</p> <p>I tecnici addetti ai controlli che operano in aziende USL sprovviste delle idonee risorse strumentali potranno avvalersi della strumentazione che Laboratorio Agenti Fisici della USL 7 di</p>	<p>Il Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda USL Toscana Sud Est – Settore Agenti Fisici, è referente per lo sviluppo, l’aggiornamento e la conferma metrologica dei protocolli di misura e valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici adottati in ambito regionale, per la garanzia di qualità delle prestazioni svolte in tale ambito dalle Aziende USL sul territorio regionale e per la riferibilità metrologica della strumentazione utilizzata; detto laboratorio costituisce inoltre il riferimento nel caso di valutazione particolari e/o di casi complessi o che necessitino di consulenze specialistiche concertate da parte di tutte le Aziende USL.</p> <p>I tecnici addetti ai controlli che operano in aziende USL sprovviste delle idonee risorse strumentali potranno avvalersi della strumentazione che Laboratorio Agenti Fisici della USL 7 di</p>



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

<p>Siena</p> <p>individuera tra le strumentazioni di misura disponibili nell'ambito dalla rete dei centri attivi per le misurazioni di acustica presenti sul territorio regionale, cui alla Tabella 3.1 riportata a pagina seguente.</p> <p>L'attività di formazione sulle procedure e sulle metodiche di valutazione e controllo contenute nel presente regolamento è svolta a cura del Laboratorio Sanità Pubblica (LSP) - Agenti Fisici della USL Toscana Sud Est di Siena, in stretta collaborazione con i soggetti referenti precedentemente indicati.</p> <p>I programmi di formazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL per abilitare il personale alle attività di controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici sono formulati da ciascun dipartimento di prevenzione, nell'ambito dei programmi di formazione continua del personale dei Dipartimenti di Prevenzione ECM, con l'obiettivo di poter disporre su ciascun comprensorio di duecentomila abitanti di almeno due tecnici formati.</p>	<p>Siena</p> <p>individuera tra le strumentazioni di misura disponibili nell'ambito dalla rete dei centri attivi per le misurazioni di acustica presenti sul territorio regionale, cui alla Tabella 3.1 riportata a pagina seguente.</p> <p>L'attività di formazione sulle procedure e sulle metodiche di valutazione e controllo contenute nel presente regolamento è svolta a cura del Laboratorio Sanità Pubblica (LSP) - Agenti Fisici della USL Toscana Sud Est di Siena, in stretta collaborazione con i soggetti referenti precedentemente indicati.</p> <p>I programmi di formazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL per abilitare il personale alle attività di controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici sono formulati da ciascun dipartimento di prevenzione, nell'ambito dei programmi di formazione continua del personale dei Dipartimenti di Prevenzione ECM, con l'obiettivo di poter disporre su ciascun comprensorio di duecentomila abitanti di almeno due tecnici formati.</p>
--	---

Appendice A

Da abrogare in toto in quanto le attuali tendenze nella stesura di documenti normativi evitano riferimenti dirette e Norme Tecniche che nel tempo possono essere cambiate e sostituite e quindi causare dubbi interpretativi o necessità di revisione periodica dei documenti.

Si suggerisce un più generale riferimento alla Normativa Tecnica attualmente in vigore sia in campo Nazionale che comunitario.

ANNOTAZIONI GENERALI

L'applicazione del Decreto 11 Gennaio 2017 è riferibile esclusivamente agli edifici pubblici.